

b) delibera in ordine al Regolamento per il funzionamento della fondazione e per il personale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) decide sui contratti da stipularsi nell'interesse dell'Ente e sulle liti attive e passive;

d) attua le decisioni assembleari; e) entro il quadro del bilancio fissato annualmente, dirige le varie attività e nomina il "Gruppo collaboratori" della Fondazione, scegliendone i componenti tra i membri dell'Assemblea con facoltà di cooptarne anche all'esterno. Il numero e le persone dei collaboratori possono variare a seconda delle necessità, su decisione del Consiglio che stabilirà - per ognuno di essi - a cominciare dal Coordinatore scientifico e dal Segretario del Gruppo - un compenso forfettario, in rapporto alla collaborazione prestata.

Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesto il voto a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente, cura l'esecuzione delle decisioni assembleari, consiliari ed ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente le proprie facoltà nell'ambito della ordinaria amministrazione.

Al Presidente - o ad un suo delegato - spetta la presidenza del "gruppo collaboratori" e delle commissioni la cui costituzione venisse ritenuta utile; In caso di assenza o di impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni, esso verrà sostituito dal Consigliere da lui delegato o, in caso di mancata delega, dal Consigliere più anziano.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, con voto consultivo, il Coordinatore scientifico e il Segretario del Gruppo collaboratori; il secondo avrà anche la funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi:

- uno designato dal Ministero per i Beni Culturali;
- uno designato dal Ministero del Tesoro;
- uno nominato dall'Assemblea che può sceglierlo anche all'esterno.

Due supplenti saranno designati dai predetti Ministeri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel suo seno il Presidente.

I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere al Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la

regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul Bilancio preventivo e su quello consuntivo, effettua verifiche di cassa.

Ai componenti il Collegio verrà attribuito un compenso forfettario annuo, su delibera del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei Conti durano in carica cinque anni.

Art. 8 - Modifiche dello statuto.

Le modifiche del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei presenti.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza, di persona o a mezzo delega, di almeno tre quarti dei membri.

Art. 9 - Norme finali e transitorie

Al riconoscimento giuridico della Fondazione ed al contemporaneo scioglimento dell'Ente istitutrice ESSMOI, con destinazione del patrimonio alla fondazione, questa assumerà la gestione stralcio dell'ESSMOI. Nella loro prima costituzione, l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, Presidente compreso, il membro di nomina assembleare del Collegio dei Revisori dei Conti, il Coordinatore scientifico del Gruppo collaboratori ed il Segretario del Gruppo stesso vengono designati dall'Ente promotore e vengono eletti per un quinquennio. I Componenti del gruppo collaboratori saranno inizialmente quelli già in attività presso l'Ente istitutrice e da questo designati.

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi, su decisione dell'Assemblea, da adottarsi con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, verrà proclamato lo scioglimento della Fondazione stessa, destinandone il patrimonio all'Ente culturale italiano che verrà indicato nella decisione assembleare. Per quanto non contemplato nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

Aggiornato al 24 giugno 2014

Firmato d'ordine del
Presidente della Repubblica
il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali
F.to Vizzini

Ric. Giuridico D.P.R. 21.11.1987

ESSMOI

**Fondazione
Giuseppe Emanuele e Vera
Modigliani**

STATUTO



Casa Grande Barberini

Via dell'Arco del Monte, 99A - 00186 Roma

Tel. / Fax: 06 68802007

www.fondazionemodigliani.it

www.bollettinomodigliani.it

<https://www.facebook.com/fondazionemodigliani>

E-mail: fondazionemodigliani@libero.it

Pec: fondazionemodigliani@pec.it

Statuto

Ric. Giuridico D.P.R. 21.11.1987

Art. 1 - Fondazione

Ad iniziativa dell'"Ente per la Storia del Socialismo e del Movimento Operaio Italiano - Opera Emanuele Modigliani", più brevemente denominato in appresso ESSMOI, viene istituito, con sede in Roma, l'"ESSMOI - Fondazione Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani (Ente per la Storia del Socialismo e del Movimento Operaio Italiano)".

Art. 2 - Finalità

La Fondazione, che non ha fini di lucro, promuove e sviluppa gli studi storici sul socialismo e sul movimento operaio italiano, proseguendo in tal modo la stessa attività dell'ESSMOI. I

In particolare la Fondazione:

- a) continua l'opera relativa alla "Bibliografia del Socialismo e del Movimento Operaio Italiano" e all' "Attività parlamentare dei Socialisti italiani";
- b) provvede all'aggiornamento dello schedario concernente il socialismo e il movimento operaio, alla ricerca e, ove occorra, all'acquisto delle documentazioni ritenute necessarie : manoscritti, epistolari, materiale iconografico, volumi, anche ai fini della eventuale costituzione di un archivio storico o di una biblioteca;
- c) promuove studi, convegni, seminari, conferenze e relative pubblicazioni - eventuali premi, anche in collaborazione con altri Enti (Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti etc.) nazionali, comunitari, internazionali e sviluppa scambi culturali nelle discipline storiche, politiche, sociali ed economiche;
- d) può istituire borse di studio a favore di giovani studiosi nelle predette discipline;
- e) può svolgere attività editoriali, anche di periodici con pubblicazioni attinenti alle sue finalità o comunque non contrastanti con esse.

Art. 3 - Patrimonio - Mezzi Finanziari - Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) da libri e documenti storici del valore attuale di Euro 449.109,90 (quattrocentoquarantanovemilacentonove virgola noventa); b) dall'importo di Euro 50.000 (cinquantamila virgola zero zero); c) dai beni mobili ed immobili che ulteriormente le pervenissero in qualunque forma, ma con la specifica destinazio-

ne all'incremento patrimoniale.

I mezzi finanziari sono costituiti: a) dall'importo di Euro 53.291,38 (cinquantatremiladuecentonovantuno virgola trentotto) derivante dall'originario fondo di dotazione assegnato all'ESSMOI e stabilizzati a seguito del riconoscimento giuridico della Fondazione; b) dai proventi derivanti dall'attività della Fondazione; c) dai proventi derivanti dai beni patrimoniali; d) dai beni e dai contributi che pervenissero alla Fondazione in qualunque altra forma e non destinati all'incremento patrimoniale. Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione redigerà il Bilancio preventivo e quello consuntivo. Entrambi accompagnati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, verranno sottoposti all'Assemblea per l'approvazione: il primo entro il mese di ottobre, il secondo entro il mese di marzo. Dopo l'approvazione i bilanci devono essere trasmessi, unitamente alle Relazioni, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali: entro il mese di maggio il Bilancio consuntivo, entro il mese di dicembre il Bilancio preventivo. L'anno finanziario della Fondazione coincide con quello solare.

Art. 4 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dell'Ente;
- b) il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 5 - l'Assemblea

L'Assemblea è composta inizialmente dai membri designati dall'Ente istituyente, l'ESSMOI.

Successivamente l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione potrà essere allargata ad altri membri con decisione assembleare, adottata a maggioranza dei presenti. La qualifica di membro si perde:

- a) per dimissioni
- b) per sopravvenuta incompatibilità con i fini della Fondazione, dietro deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea provvede ad eleggere, per un quinquennio, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente di questo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente e tutti i membri dei predetti organi sono rieleggibili. L'Assemblea provvede pure ad eleggere nel proprio seno, per un quinquennio su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Coordinatore scientifico del "Gruppo Collaboratori" della Fondazione ed il Segretario del Gruppo stesso. Entrambi sono rieleggi-

bili.

In caso di cessazione, per qualunque motivo, di uno degli eletti - Presidente compreso - l'Assemblea provvederà a sostituirlo, per il periodo restante del quinquennio, nella sua riunione immediatamente successiva alla cessazione stessa.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno; straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità oppure allorché lo richieda per iscritto almeno un terzo dei suoi membri. La riunione deve essere convocata dal Presidente con preavviso di almeno otto giorni e sarà valida in prima convocazione, perché sia presente anche a mezzo delega, la metà più uno dei membri in carica; in seconda convocazione - da tenersi ad almeno 24 ore di distanza - qualunque sia il numero dei presenti.

Nessuno dei membri può disporre di più di due deleghe.

I membri dell'Assemblea che sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione non possono né possedere deleghe per le votazioni, né rilasciarne.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea, all'unanimità, non dichiari di voler procedere con voto palese.

La qualità di membro dell'Assemblea è in quanto tale gratuita. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, verrà assegnato un gettone di presenza nella misura che delibererà l'Assemblea.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea promuove le attività scientifiche della fondazione, previste dall'art. 2, sulla base delle proposte elaborate dal Consiglio di Amministrazione anche per la costituzione di Commissioni.

Art. 6 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabili da un minimo di tre ad un massimo di cinque, Presidente compreso, eletti dall'Assemblea per un quinquennio, come previsto dall'art. 5.

Si riunisce almeno due volte l'anno ed adotta le deliberazioni necessarie per l'amministrazione e per il funzionamento della Fondazione.

In particolare:

- a) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea accompagnandoli con una relazione;